

Proposizione di Legge

L'art. 10. della legge 1. Gbre scorso nell'amministrazione Com. stabilisce che il sindaco è nominato dal Re, o scelto fra i Consigli Comunali, che dimorano nel Comune al-
meno una parte dell'anno.

Questa disposizione, la quale lascia nei grandi arbitri al potere esecutivo nella scelta del sindaco non può ammettersi in un governo sinceramente rappre-
sentativo: toglie al primo fra gli amministratori del municipio quell'indipendenza, che gli è indispensabile per rettamente provvedere agli amministrati, e met-
tete la loro fiducia: assoggetta necessariamente all'influenza del potere
quell'amministrazione, che deve essere libera per garantire e accagionare
fattibile e quindi eseguirsi

Questo non è il solo vizio di quella legge: altri, e non meno gravi si es-
sistono, ma intanto è molto singolarissimo il provvedere su questo punto
per ingegno, che nelle imminenti scelte il governo si valga di quel libero
arbitrio si propone la seguente modificazione cioè:

Art. 1°

Il sindaco è nominato dal Re fra i consiglieri comunali, che dimorano

nel Comune, ~~deve~~ essere una parte dell'acqua: Questa scelta però dovrà farsi
sopra una prova, che sarà formata dall'istesso Consiglio a maggioranza
assoluta di voti. Il sindaco rimarrà in carica per tre anni.

G. B. Michellini

1848-4. Firenze / Prop. N° 100
Progetto di legge

Del Deputato G. B. Michellini